

24.03.1966 al REA n. VI-95299, come risultante da documento n. T
525736954 del 11.08.2023, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei
costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante
non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge
16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 71 del 30.11.2022 è
stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024,
il D.U.P. ed il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024- ED
ANNUALE 2022- Variazione al D.P.O.2022 e Variazione al Programma
Biennale degli Acquisiti di Servizi e Forniture 2022-2023 -Verifica
mantenimento equilibri art.193 T.U.E.L;

- che con nota prot. n. CMRC-0183000 del 24.11.2022 l'Ufficio di Direzione
del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità", ha richiesto per le esigenze del
Servizio Viabilità della Città metropolitana di Roma Capitale di procedere
all'acquisto di *DPI e di vestiario invernale e estivo per il personale addetto
alla manutenzione stradale, nello specifico di 124 Operai strade qualificati e
Cantoniери e n.53 Capi operai strade qualificati, Capi cantoniери e Tecnici;* -

-che il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Silvia Cassia,
Funzionario del Servizio 1 dell'U.C.2 ha comunicato di voler procedere alla
scelta del contraente per l'esecuzione della fornitura suindicato, mediante
affidamento diretto con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.1,
comma 2 lett.a) della L.120/20 come modificata con L.108/2021;

- che con determinazione dirigenziale n. 3987 del 20.12.2022 del Servizio 1

Provveditorato ed economato – Ufficio Centrale 2 della Città metropolitana di

Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Città

Metropolitana", a seguito della dichiarazione del Responsabile Unico del

Procedimento Dott.ssa Silvia Cassia, è stata approvata la documentazione

nonchè le modalità di affidamento, ex art.1 comma 2 lett.a) della L.120/20

come modificata con L.108/2021, da aggiudicarsi mediante il criterio, ai

sensi e per gli effetti dell'art.36 comma 9 bis del D.Lgs.50/16, del minor

prezzo inferiore a quello posto a base di gara, relativo alla *fornitura di*

vestiario e DPI per le esigenze del Servizio Viabilità della Città

metropolitana di Roma Capitale dell'importo base di gara di € 125.000,00

oltre IVA;----

- che con nota del competente Dirigente del Servizio 1 U.C.2 è stato invitato

a partecipare all'apposita Trattativa Diretta Registro di sistema n. 3341029,

inserita sul portale MEPA, l'Operatore Economico SIGGI GROUP Spa, con

sede in San Vito di Leguzzano (VI) via Vicenza n. 23 - C.F.:

00145890240;-

- che l'Operatore Economico SIGGI GROUP Spa - C.F.: 00145890240, che

nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente "Operatore

Economico", a pena di esclusione ha inviato la propria offerta telematica

inserita sul portale MEPA, entro il termine perentorio di scadenza del

12.12.2022, ed ha presentato un ribasso sull'importo a base di gara del **5,07%**

con un conseguente importo contrattuale di € **118.662,50**, oltre IVA;-----

- che, con la suindicata determinazione dirigenziale n. 3987 del 20.12.2022

l'appalto in argomento, a seguito di verifica di congruità, è stato affidato al

predetto Operatore Economico;-----

- che in data 12.12.2022 l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.1**);

- che l'Operatore Economico in data 12.12.2022 dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che, ai sensi di quanto disposto dall'art.32, comma 10, lettera b) del D.Lgs.50/16 trattandosi di affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lett.b) D.Lgs.50/16, non trova applicazione il termine dilatorio ex art.32 comma 9 del citato decreto;

- che la Responsabile Unica del Procedimento Dott.ssa Silvia Cassia, con nota prot. CMRC-0072958 del 09.05.2023, ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'affidamento è divenuto efficace; -

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del

Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che in data **30.01.2023**, è stato sottoscritto, dalla Sig.ra Marta Silvia

rappresentante dell'Operatore Economico e dal Responsabile Unico del

Procedimento Dott.ssa Silvia Cassia, il verbale di consegna della fornitura in

via d'urgenza, ex art.32, comma 8, del D.Lgs.50/16;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-

INAIL- dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n. 39104807 di

protocollo con scadenza 13.10.2023, conservato in atti;---

- che il presente atto prevede un valore complessivo non superiore ad

€ 150.000,00 per cui, ai sensi dell'art. 83, comma 3 punto e), del D.Lgs

159/2011, non è stata effettuata la verifica antimafia prevista dall'art. 84 del

medesimo Decreto Legislativo.-----

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e

dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51,

punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata

accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di

tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta

esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 *Provveditorato e Economato* dell' Ufficio Centrale 2 *Risorse Strumentali -logistica* Dott. Luigi Maria LELI, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Edoardo GALLO accetta, l'esecuzione della *fornitura di vestiario e DPI per le esigenze del personale del Servizio Viabilità della Città metropolitana di Roma Capitale*, indicate in premessa e specificate all'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.--

Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituisce parte integrante del contratto il seguente documento facente parte della fornitura approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3987 del 20.12.2022:

a) capitolato speciale di appalto.---

Il documento di cui alla lettera a), (**Allegato n. 2**) unitamente all'offerta economica (**Allegato n.3**) costituiscono, pertanto un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.-

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **118.662,50 (euro centodiciottomilaseicentosessantadue/50)** IVA esclusa. La spesa complessiva, comprensiva dell'IVA è stata impegnata con Determinazione n. 3987 del 20.12.2022 del Dirigente del Servizio 1 - *Provveditorato ed*

economato – dell'Ufficio Centrale 2 *Risorse Strumentali e Logistica*, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n.1674.00.27.2799850711 rilasciata dalla SACE B.T. ASSICURAZIONI spa - Agenzia di Brescia ACC MARCHESI srl in data 11.01.2023 per l'importo di € 4.747,00.-La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.-- L'Operatore economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata TUV ITALIA srl certificato n. 50 100 1225 Rev. 010 avente scadenza il 01.07.2025 e della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata da TUV ITALIA srl certificato n. 50 100 15075 Rev. 002 avente scadenza il 15.04.2025, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico ha sottoscritto con la ITAS MUTUA

ASSICURAZIONI- Agenzia di Genova la polizza RC/T n. 0713.1007000979 rilasciata in data 31.12.2022.-- Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.31/18. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire l'appalto in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. L'esecuzione dell'appalto, decorrente dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge il giorno 30.01.2023, si è conclusa in data 19.05.2023 come da nota prot. n. CMRC 0135083 del 28.08.2023 del Servizio 1 U.C.2. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art.25 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 22 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art.23 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dell'Esecuzione, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt.14 e 15 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico ha dichiarato che **non** intende subappaltare le prestazioni di cui al presente contratto.

Art.14- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.15- Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.16- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.17- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.18- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o

sindacale.---

Art.19- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2023-2025, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.51 del 20 aprile 2023.

Art.21- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, con comunicazione prot. n. CMRC-0203718 del 28.12.2022, prima dell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art.22- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.23- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.24 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 dell'Ufficio Centrale 2 in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Edoardo GALLO

IL DIRIGENTE: firmato Luigi Maria LELI

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.14- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.15- Inadempienze contrattuali

Art.16- Divieto di cessione del contratto-

Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.24 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Edoardo GALLO.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.